



**Settore:** Servizi alla Collettività

**Servizio/Ufficio:** Asili Nido

**Oggetto:** ASILI NIDO - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO RELATIVAMENTE ALLE STRUTTURE DI CHIAVAZZA, MASARONE E PAVIGNANO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - RIENTRANTE NELL'AMBITO DELL'ALLEGATO IX DEL D.LGS. 18/04/2016 N.50 - CODICE CIG LOTTO 1: 84168078DB . CODICE CIG LOTTO 2: 8416815F73.

### **DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 2638 DEL 31/08/2020**

#### **Il Dirigente**

Evidenziato che la situazione di incertezza, dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, sulla possibile data di ripartenza dell'attività ordinaria dei servizi educativi 0-3 anni, ha consentito all'Amministrazione di poter fornire indicazioni operative e di dettare i criteri di organizzazione per l'attività degli asili nido gestiti dal Comune, sia direttamente che in appalto, per l'A.S. 2020/2021, soltanto a seguito dell'adozione del "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia" di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione del 03.08.2020, e del Protocollo di sicurezza di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione del 06.08.2020;

Richiamata la deliberazione n. 238 del 14.08.2020, all'oggetto: "ASILI NIDO – EMERGENZA COVID-19: SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI – INDICAZIONI OPERATIVE E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE PER L'A.S. 2020/2021", con la quale è stata demandato al Segretario Generale – Dirigente ad interim del Settore Servizi alla Collettività, l'affidamento in appalto a soggetti terzi della gestione del servizio di asilo nido, relativamente alle strutture di Chiavazza, Masarone e Pavignano, i cui affidamenti risultano in scadenza al 31.08.2020, secondo le linee di indirizzo fornite dall'Amministrazione, prevedendone la durata per il solo anno scolastico 2020/2021, in considerazione della particolare situazione di emergenza sanitaria, che al momento non consente di definire modalità organizzative stabilmente valide per un periodo di medio/lungo termine;

Preso atto che la Regione Piemonte:

- sulla scorta del DPCM del 7 agosto 2020, con Decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 85 del 10 agosto 2020, aveva disposto la sospensione dei servizi educativi fino al 07.09.2020;
- successivamente, ha disposto che asili nido, micro nidi, sezioni primavera, centri di custodia oraria e nidi familiari possano riaprire lunedì 31 agosto, a seguito dell'analisi del documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia inviato pochi giorni fa dal Governo e che ha ottenuto il parere favorevole della

Conferenza delle Regioni, in considerazione dell'importanza di andare incontro alle necessità delle famiglie e dei gestori, che avevano bisogno di certezze sulla data di riapertura;

Atteso che, in considerazione della possibile ripartenza dell'attività ordinaria dei servizi educativi 0-3 anni, le esigenze organizzative delle famiglie e dei servizi impongono di procedere con estrema urgenza all'affidamento della gestione del servizio di asilo nido, per l'anno scolastico 2020/2021, relativamente alle strutture di Chiavazza, Pavignano e Masarone, i cui affidamenti risultano in scadenza al 31.08.2020;

Considerato, pertanto, che si intende procedere all'affidamento della gestione del servizio di asilo nido, per l'anno scolastico 2020/2021 relativamente alle strutture di Chiavazza, Masarone e Pavignano per un valore stimato dell'appalto pari ad € 706.992,00, IVA esclusa, suddiviso nei seguenti lotti funzionali, sulla scorta della preesistente situazione di cui ai precedenti contratti d'appalto, in scadenza al 31.08.2020:

- Strutture di Chiavazza, Masarone, per un valore stimato dell'appalto pari ad € 486.486,00, IVA esclusa (LOTTO 1);
- Struttura di Pavignano, per un valore stimato dell'appalto pari ad € 220.506,00, IVA esclusa (LOTTO 2);

Precisato che:

- il valore complessivo dell'appalto sopra indicato è riferito all'intera durata dello stesso;
- il calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio è riferito al complesso delle attività, come dettagliate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

Preso atto che il valore dell'appalto di cui trattasi, determinato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.lgs. 50/2016, è inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera d), del D.lgs. 50/2016;

Visti:

- l'art. 4 del del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che contempla i principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi;
- l'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, che disciplina i contratti sotto soglia;
- l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e' causa di responsabilità amministrativa";
- l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, che per quanto riguarda gli enti locali prevede che "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";

- l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che prescrive l'obbligo di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- le Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, riguardanti le procedure di affidamento sotto soglia;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.lgs. 81/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;

Accertato che:

- il servizio non è ricompreso in alcuna convenzione di cui all'art. 26, co. 1 della Legge 488/1999 e successive modifiche;
- il servizio di cui alla presente procedura di approvvigionamento è disponibile nel M.E.P.A., collocato all'interno del Bando di abilitazione: Servizi – Categoria: Servizi Sociali;

Visto l'art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016, che in base alla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020) dispone quanto segue:

“1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. (...) 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: (...) b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (...)”

Preso atto della particolare situazione di emergenza sanitaria, oltre che delle peculiarità dell'utenza del servizio, particolarmente fragile;

Considerato che, durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche ed educative, in sinergia con gli operatori degli altri asili nido comunali cittadini, operanti sin dall'inizio della sospensione con modalità compatibili con lo stato di emergenza, gli affidatari uscenti delle strutture di cui trattasi, tramite co-progettazione e sulla base di specifico protocollo adottato in forza di quanto disposto all'art. 48 del D.L. 17.03.2020, n. 18, hanno partecipato alla realizzazione di alcune

iniziative finalizzate a creare, nonostante le distanze, una continuità con bambini e famiglie, in modo che, dopo un lungo periodo di assenza, per i bambini potesse essere meno difficile riprendere la routine del nido potendo considerare gli operatori parte della loro quotidianità;

Valutato che la necessità di procedere all'affidamento del servizio in tempi brevi, per le ragioni sopra dettagliatamente esposte, risulta incompatibile con l'effettuazione di una procedura competitiva, e pertanto si ritiene opportuno procedere mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, senza la previa consultazione di almeno cinque operatori economici;

Ritenuto, al momento, necessario differire temporalmente l'espletamento di procedure d'appalto competitive, affinché i relativi documenti di gara possano fondarsi su modalità organizzative stabilmente valide per un periodo di medio/lungo termine;

Evidenziato che, in ragione dell'affidamento del servizio di che trattasi, è stata effettuata una accurata valutazione e ponderazione degli interessi pubblici da perseguire, che ha tenuto conto sia degli aspetti amministrativo-giuridici, sia di quelli psico-pedagogici, a seguito della quale si è pervenuti alla conclusione che, in riferimento alla ripartenza dei servizi educativi, pur nel contemperamento dell'esigenza di mantenersi aderenti alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, stante la situazione eccezionale in cui ci si trova tuttora a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, sia da ritenersi assolutamente prioritario l'interesse di favorire il più agevole riadattamento possibile ai bambini già frequentanti le strutture nel precedente anno educativo, nell'intento di evitare loro, per quanto rientra nelle possibilità dell'ente, possibili traumi psico-sociali ulteriori rispetto a quelli ragionevolmente prodottisi nel lungo periodo di *lockdown*, mantenendo una continuità pedagogico/relazionale e consentendo, al contempo, alle famiglie di poter fruire di una gestione del servizio realizzatasi in maniera adeguata durante la vigenza dei precedenti contratti attualmente in scadenza, ma soprattutto di poter proseguire i rapporti consolidatisi durante il periodo di sospensione delle attività educative, grazie alle iniziative realizzate dai gestori con modalità compatibili con lo stato di emergenza in sinergia con i servizi comunali, da considerarsi *best practices* in considerazione della necessità di ripensamento del servizio, stante il nuovo quadro emergente a seguito della pandemia in tutti i contesti produttivi relazionali, cui non fa eccezione quello educativo per l'infanzia;

Ritenuto, conseguentemente, opportuno procedere all'affidamento della gestione del servizio di asilo nido per l'anno scolastico 2020/2021, suddiviso in lotti funzionali, sulla scorta della preesistente situazione inerente gli appalti in scadenza al 31.08.2020, contestualmente per quanto concerne le strutture di Chiavazza e Masarone (LOTTO 1), e separatamente per quanto concerne la struttura di Pavignano (LOTTO 2), per un valore stimato dell'appalto pari a complessivi € 706.992,00, IVA esclusa, di cui € 486.486,00, IVA esclusa, per il LOTTO 1 ed € 220.506,00, IVA esclusa, per il LOTTO 2, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, a mezzo di Trattativa diretta (TdA) afferente alla tipologia "Procedura negoziata: senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016", da espletarsi nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA, invitando alla procedura negoziata, per ciascun lotto, gli operatori economici uscenti, dando altresì atto che gli stessi hanno dimostrato, nel corso di tutto il precedente periodo contrattuale, un buon grado di affidabilità, svolgendo sempre il servizio nel pieno rispetto di tutte le obbligazioni pattuite ;

Considerato che:

- il servizio da acquisire è ricompreso nell'Allegato IX del D.lgs. 50/2016 e pertanto la suddetta procedura verrà svolta in conformità ai principi di cui all'art. 4 del D.lgs. 50/2016, ovvero ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- la procedura verrà svolta altresì nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016, ovvero economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- si trasmetterà l'invito a presentare offerta, per le ragioni sopra evidenziate, per ciascun lotto, agli operatori economici uscenti;
- l'affidamento del servizio avverrà secondo i criteri meglio precisati nella lettera d'invito/disciplinare di procedura, a seguito del giudizio della Stazione appaltante in merito alla congruità ed idoneità delle offerte tecnica ed economica presentate in sede di Trattativa diretta sul MePA;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di favorire il più agevole riadattamento possibile ai bambini già frequentanti le strutture educative oggetto di affidamento, consentendo al contempo alle famiglie di poter fruire di una gestione del servizio realizzatasi in maniera adeguata durante la vigenza del precedente contratto attualmente in scadenza, ma soprattutto di poter proseguire i rapporti consolidatisi durante il periodo di sospensione delle attività educative grazie alle iniziative realizzate con modalità compatibili con lo stato di emergenza;
- b) l'oggetto del contratto è l'affidamento della gestione del servizio di asilo nido, relativamente alle strutture di Chiavazza, Masarone e Pavignano, per l'anno scolastico 2020/2021;
- c) il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula del Mercato elettronico;
- d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- e) la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, a mezzo di Trattativa diretta (TdA) afferente alla tipologia "Procedura negoziata: senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016", da espletarsi nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA, invitando alla procedura negoziata, per ciascun lotto, l'operatore economico uscente, e l'affidamento del servizio avverrà secondo i criteri meglio precisati nella lettera d'invito/disciplinare di procedura, a seguito del giudizio della Stazione appaltante in merito alla congruità ed idoneità delle offerte tecnica ed economica pervenute;

Dato atto che la disponibilità finanziaria necessaria per il presente intervento è stata preventivamente verificata e troverà copertura negli stanziamenti di parte corrente così come indicato nella parte dispositiva;

Considerato che il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata prevede che l'imputazione della spesa avvenga nell'esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile;

Acquisito, in via pre-istruttoria, il Codice Identificativo Gara presso il sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – il procedimento è pertanto identificato con il CIG 84168078DB (LOTTO 1) e con il CIG 823044493E (LOTTO 2), mentre non è necessario richiedere un CUP (Codice Unico di Progetto) non essendo ravvisabile in questo servizio l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale, ma ricadendo al contrario, nella gestione corrente dell'Ente;

Rilevato che il servizio di cui trattasi risulta compreso, in relazione al quadro classificatorio CPV (85320000-8 Servizi sociali), nel Regolamento CE n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2008;

Dato atto:

- che viene individuato quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Dr. Giorgio MUSSO, Segretario Generale - Dirigente ad interim del Settore Servizi alla Collettività del Comune di Biella, per la quale non sussiste l'obbligo di astensione previsto dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- che il soggetto che adotta il presente atto non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- il soggetto che adotta il presente atto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
- il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.lgs. 50/2016.

Dato, altresì, atto che è stato redatto il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze), in base al quale i costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00, in quanto l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel D.U.V.R.I. allegato al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

Stabilito che l'avvio dell'esecuzione del servizio appaltato potrà essere richiesto anche in pendenza della stipulazione del contratto, successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione, nel rispetto del disposto degli artt. 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto:

- il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il Regolamento comunale per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- la deliberazione C.C. n. n. 91 del 20.12.2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Finanziaria nonché il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la deliberazione G.C. n. 71 del 27.02.2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

**DETERMINA**

- 1) di attivare, per le ragioni evidenziate in premessa e con le modalità ivi indicate, che si intendono qui integralmente richiamate, la procedura per l'affidamento della gestione del servizio di asilo nido per l'anno scolastico 2020/2021, suddiviso in lotti funzionali, sulla scorta della preesistente situazione inerente gli appalti in scadenza al 31.08.2020, contestualmente per quanto concerne le strutture di Chiavazza e Masarone (LOTTO 1), e separatamente per quanto concerne la struttura di Pavignano (LOTTO 2), per un valore stimato dell'appalto pari a complessivi € 706.992,00, IVA esclusa, di cui € 486.486,00, IVA esclusa, per il LOTTO 1 ed € 220.506,00, IVA esclusa, per il LOTTO 2, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, a mezzo di Trattativa diretta (TdA) afferente alla tipologia "Procedura negoziata: senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016", da espletarsi nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA, invitando alla procedura negoziata, per ciascun lotto, gli operatori economici uscenti, dando altresì atto che gli stessi hanno dimostrato, nel corso di tutto il precedente periodo contrattuale, un buon grado di affidabilità, svolgendo sempre il servizio nel pieno rispetto di tutte le obbligazioni pattuite;
- 2) di dare atto che l'affidamento avrà decorrenza dal 01.09.2020 (o dalla diversa data indicata sul provvedimento di aggiudicazione) e durata fino al 31.08.2021;
- 3) di dare atto che l'affidamento del servizio avverrà secondo i criteri meglio precisati nella lettera d'invito/disciplinare di procedura, a seguito del giudizio della Stazione appaltante in merito alla congruità ed idoneità dell'offerta tecnica ed economica pervenute;
- 4) di dare attuazione alle seguenti regole:
  - il responsabile del procedimento avrà la facoltà di non procedere all'affidamento del servizio, con atto motivato;
  - il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- 5) di dare atto che il servizio di cui alla presente procedura di approvvigionamento è disponibile nel M.E.P.A., collocato all'interno del Bando di abilitazione: Servizi – Categoria: Servizi Sociali;
- 6) di approvare il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato A), unito alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- 7) di stabilire che il termine per la presentazione delle offerte sarà indicato nella trattativa diretta generata dal M.E.P.A.;
- 8) di prenotare la spesa necessaria, IVA 5 % compresa, per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, come segue:

Cap. 103120121200/0, avente ad oggetto: "INTERV. PER INFANZIA MINORI E ASILI NIDO - SERVIZI - ASILI NIDO - APPALTO"– fattore produttivo S0001306 – CGU/liv. 5 U. 1.03.02.15.010

LOTTO 1  
€ 185.749,20 – esigibilità 2020 – I= 1955/2020  
€ 325.061,10 – esigibilità 2021 – I= 122/2021  
CIG 84168078DB

LOTTO 2

€ 84.193,20 – esigibilità 2020 – I= 1956/2020

€ 147.338,10 – esigibilità 2021 – I= 123/2021

CIG 8416815F73

- 9) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 65 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, è previsto il temporaneo esonero dal pagamento dei contributi ANAC per le Stazioni appaltanti, vigente fino al 31.12.2020;
- 10) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad € 0 (zero);
- 11) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di disporre la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

**DICHIARA**

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dirigente ad interim

(Dr. Giorgio MUSSO)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

Visto, si attesta l'avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

**Il Ragioniere Capo**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa